

*Registro fisso per l'imponibile fuori campo Iva - Esenti Iva le prestazioni effettuate verso associati e non - Sì all'accertamento analitico-induttivo se le scritture contabili sono inattendibili - Redditi con maxi sconto già dal 2019 per gli impatriati - Le unit linked sono contratti assicurativi anche ai fini tributari - Il giudicato parallelo vincola le Entrate - Secondo pilastro svizzero con ritenuta del 5%*

### *Sommario*

1. Registro fisso per l'imponibile fuori campo Iva
2. Esenti Iva le prestazioni effettuate verso associati e non
3. Sì all'accertamento analitico-induttivo se le scritture contabili sono inattendibili
4. Redditi con maxi sconto già dal 2019 per gli impatriati
5. Le unit linked sono contratti assicurativi anche ai fini tributari
6. Il giudicato parallelo vincola le Entrate
7. Secondo pilastro svizzero con ritenuta del 5%

### **1. Registro fisso per l'imponibile fuori campo Iva**

Nell'ambito di un procedimento monitorio l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento di somme che si riferiscano ad operazioni sottostanti nelle cui fatture vi è l'indicazione di imponibili fuori campo Iva rende comunque applicabile il principio di alternatività Iva/registro con imposizione in misura fissa e non proporzionale per la seconda. Tale principio trova applicazione, in linea generale, non soltanto con riferimento alle operazioni imponibili ai fini Iva ma anche a quelle non imponibili, fuori campo, escluse o esenti. Questo il principio che emerge dalla sentenza 4859/1/2019 della Ctr Lombardia del 3 dicembre 2019 (presidente Chindemi, relatore Aondio).

### **Il caso**

Una società per azioni impugnava un avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'agenzia delle Entrate e finalizzato alla riscossione dell'imposta di registro scaturente da un procedimento monitorio instaurato dalla ricorrente nei confronti di altra società al fine di ottenere il pagamento di somme derivanti da servizi svolti dal personale della stessa nei confronti della società debitrice. L'ufficio tassava il decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice (ricorrente) con imposta proporzionale (3%) anziché fissa sul presupposto che nelle fatture posta a base della procedura

monitoria fossero inserite voci fuori campo Iva (in particolare i contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti ed i loro stipendi) e che, pertanto, non trovasse applicazione il principio di alternatività Iva/registo invocato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo.

I giudici di primo grado dichiaravano legittimo l'operato dell'amministrazione finanziaria e quindi respingevano le doglianze della ricorrente non ritenendo applicabile al caso di specie l'invocato principio di alternatività. Così motivava la Ctp: «Nel caso di specie il credito oggetto dell'intimazione giudiziale e cioè il rimborso (sotto forma di pagamento) degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di lavoratori è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera j) all'impresa fornitrice degli stessi, non è compreso nella base imponibile dell'Iva (legge 196/1997, articolo 26-bis), con conseguente inapplicabilità del principio dell'alternatività tra Iva ed imposta di registro».

### **La riforma**

La Ctr confuta la tesi erariale e quindi riforma il decisum dei primi giudici proponendo una lettura diversa dell'articolo 40 del Dpr 131/86 e calandone il principio al caso concreto. I giudici del gravame costruiscono l'iter motivazionale, che porterà alla riforma della sentenza di primo grado, sul dettato normativo dell'articolo 26-bis della legge 196/97 il quale testualmente prevede che «i rimborsi degli oneri retributivi previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenute in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'Iva di cui all'articolo 13 del Dpr 633/1972».

La Ctr ricorda, quindi, la ratio legis ovvero evitare l'assoggettamento ad Iva di oneri aventi palese natura retributiva e contributiva ed estranei, in quanto tali, all'ambito di applicazione del tributo ed altri tributi. Pertanto, motivano i giudici, l'imponibile fuori campo Iva indicato nelle fatture de quo costituisce una parte integrante delle stesse e rappresenta il costo del lavoro dei lavoratori somministrati e tali importi non possono

essere nuovamente tassati con aliquota proporzionale per il solo fatto che gli stessi sono fuori campo Iva, come sostenuto dall'Ufficio e avallato dai primi giudici.

In definitiva, conclude e chiosa il Collegio ambrosiano, il richiamato principio di alternatività trova applicazione, in linea generale, non soltanto con riferimento alle operazioni imponibili ai fini Iva, ma anche con riferimento ad operazioni Iva non imponibili, a quelle fuori campo a quelle escluse per effetto della norma sulla territorialità ed alle operazioni esenti; pertanto l'imposta di registro sui decreti ingiuntivi si applica proprio in relazione al principio di alternatività tra Iva e registro ex articolo 40 del Dpr 131/86 avuto riguardo all'operazione sottostante.

## **2. Esenti Iva le prestazioni effettuate verso associati e non**

Spetta l'esenzione Iva per le prestazioni effettuate da associazioni non profit nei confronti dei propri associati, anche se non rivolte esclusivamente a favore di questi ultimi. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dello scorso 20 novembre (causa C- 400/18), sul caso di un'associazione belga specializzata in informatica ospedaliera che presta servizi sia agli ospedali affiliati sia a soggetti non membri.

Il quesito sottoposto ai giudici europei riguarda la corretta interpretazione dell'articolo 13 della sesta direttiva (77/388/Cee), nella parte in cui consente agli stati di esonerare da imposta le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni nei confronti dei propri membri, laddove siano finalizzate rendere a questi ultimi servizi direttamente necessari all'esercizio dell'attività e l'ente si limiti a richiedere il rimborso delle spese sostenute.

Il diritto belga recepisce tale previsione ma concede l'esenzione a condizione che le attività dell'associazione consistano esclusivamente nel fornire prestazioni di servizi direttamente ai propri associati.

Proprio questo aspetto ha dato origine al caso sottoposto ai giudici europei, ai quali viene chiesto di pronunciarsi sulla legittimità di tale ulteriore condizione rispetto alla direttiva Iva.

La risposta è negativa e si fonda sulla ratio dell'esenzione in esame. Come affermato più volte dalla giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia (causa C-197/18), ai fini dell'interpretazione di una disposizione europea occorre tenere in considerazione non solo il dato letterale ma anche il suo contesto e gli scopi perseguiti dalla normativa in cui si colloca. Nel caso delle esenzioni Iva, la finalità è quella di agevolare determinate attività di

interesse pubblico, consentendo l'accesso a determinate prestazioni senza l'aggravio del costo fiscale ma, nel contempo, senza creare effetti distorsivi nei confronti del mercato.

Ecco quindi che il vincolo previsto dalla normativa belga non sarebbe in linea con questi principi. La circostanza che l'associazione fornisca prestazioni di servizi anche a soggetti terzi non fa venir meno il fatto che le prestazioni rese ai propri associati contribuiscono direttamente all'esercizio dell'attività di interesse pubblico svolta e, come tali, debbano essere esenti da Iva.

Neppure, secondo la Corte, la condizione contenuta nella disposizione belga potrebbe farsi rientrare nell'autonomia lasciata agli stati membri di stabilire i presupposti delle esenzioni, in quanto tali presupposti non possono riguardare la definizione del contenuto delle esenzioni.

La sentenza offre qualche spunto di riflessione anche sulla normativa nazionale. Un'esenzione simile a quella prevista dalla direttiva europea è prevista all'articolo 4, comma 4, del Dpr 633/1972 e riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese, in conformità alle finalità istituzionali, da specifiche tipologie di associazioni non lucrative (politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra- scolastiche della persona). Tali prestazioni non si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali (e, quindi, sono Iva esenti), se effettuate a favore dei propri soci/associati/partecipanti o di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale/nazionale, nonché dei rispettivi soci. E ciò, anche se fatte verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari.

A ben vedere, la scelta italiana sembra rispettosa delle prescrizioni europee. La disposizione non incide sul contenuto dell'esenzione - come fatto dalla corrispettiva norma belga - ma si limita a delimitare i presupposti della sua applicazione. In particolare, da un lato, solo alcune particolari tipologie di associazione sono ammesse al beneficio, in ragione delle attività svolte. Dall'altro, sono decommercializzate anche le attività rese nei confronti di soggetti non direttamente associati ma che, in virtù di particolari legami, sono di fatto assimilabili.

### **3. Si all'accertamento analitico-induttivo se le scritture contabili sono inattendibili**

È legittimo l'avviso di accertamento, a carico di un ristorante, fondato su una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi che sia giustificata dall'inattendibilità delle

scritture contabili, attesa l'omessa registrazione nell'anno di acquisti di pasta, la mancanza di alcuni numeri nei blocchetti delle ricevute fiscali e la registrazione di finanziamenti dei soci, sebbene negli ultimi anni essi non avessero manifestato capacità contributiva. È quanto si desume dall'ordinanza 28693/2019 della Cassazione.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, l'Ufficio può rettificare la dichiarazione del contribuente se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche, ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio tramite inviti e questionari; inoltre, l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

L'inattendibilità complessiva delle scritture contabili autorizza quindi il Fisco a procedere all'accertamento analitico-induttivo o analitico con presunzione.

È quanto accaduto nel caso oggetto della sentenza qui commentata, atteso che l'omessa registrazione dell'acquisto di un bene fondamentale oggetto dell'attività commerciale, come la pasta per un ristorante, così come il salto numerico di ricevute nei blocchetti utilizzati dall'esercente, costituiscono irregolarità contabili tali da giustificare il ricorso all'accertamento analitico-induttivo e, quindi, la ricostruzione indiretta dei ricavi da parte dell'Ufficio; non rileva, poi, che - come spesso accade - l'Ufficio abbia anche richiamato nell'atto impositivo lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore a sostegno della suo accertamento, poiché ciò integra un ulteriore elemento di supporto della pretesa e non il fondamento della stessa (con la Cassazione 8143/2019 è stato recentemente legittimato un accertamento analitico-induttivo a un commerciante che non aveva esibito il rotolo degli scontrini fiscali richiesti dal Fisco; cfr. anche Cassazione 30377/2019).

Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, quando le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili i dati in esse esposti, è allora addirittura legittimo il ricorso al metodo induttivo puro di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché l'impiego, ai fini della determinazione dei maggiori ricavi, dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tra i quali sono compresi il volume di affari dichiarato dallo stesso contribuente e la redditività media del settore specifico in cui opera l'impresa sottoposta ad accertamento (Cassazione 1951/2015): ciò può accadere, ad esempio, nel caso in cui l'inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con

raggruppamento per categorie omogenee, ostacolando in tal modo l'analisi contabile del Fisco (Cassazione 16276/2019), oppure qualora emerga uno scostamento tra il risultato di esercizio indicato nello stato patrimoniale e l'utile netto da conto economico, non potendosi considerare una idonea giustificazione di tale scostamento l'asserito riporto a nuovo degli utili di un esercizio precedente, e ciò avuto riguardo anche al regime di contabilità semplificata del contribuente fino a tale periodo d'imposta precedente (Cassazione 24290/2018).

#### **4. Redditi con maxi sconto già dal 2019 per gli impatriati**

*Agevolazioni. Anticipata l'entrata in vigore delle regole contenute nel Dl crescita*

Anticipata l'entrata in vigore delle agevolazioni "maggiorate", già contenute nel decreto legge crescita (34/2019), per i lavoratori che ritornano in Italia dopo un periodo almeno biennale trascorso all'estero. Lo prevede un emendamento approvato al decreto legge fiscale che introduce l'articolo 13 ter allo stesso testo.

In base all'articolo 5, comma 2, del Dl 34/2019, entrato in vigore il 1° maggio e modificato in sede di conversione a fine giugno, le novità avrebbero trovato applicazione solo per i soggetti che avessero trasferito la propria residenza fiscale in Italia, nei termini previsti dal nostro ordinamento, a partire dal 2020.

Invece, per effetto dell'emendamento, le agevolazioni spetteranno non solo ai lavoratori, italiani e stranieri, che trasferiranno la propria residenza dal 2020, ma anche a chi lo ha fatto dal 30 aprile scorso, includendo così nel primo anno di agevolazione i redditi del 2019.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Tuir, i lavoratori dovranno risultare iscritti nell'anagrafe di uno dei comuni italiani o, in ogni caso, possedere nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza nei termini previsti dal nostro ordinamento civilistico: per essere considerati residenti fiscali in Italia i soggetti dovranno esserlo per almeno 183 o 184 giorni in caso di anno bisestile, come nel 2020.

L'agevolazione, nella versione che avrebbe dovuto rimanere in vigore per chi avesse trasferito la propria residenza entro il 2019, consisteva in uno sconto del 50% sull'imponibile fiscale per un massimo di 5 anni di imposta a partire da quello di trasferimento della residenza in Italia, senza alcuna riduzione sul calcolo dei contributi.

La versione "potenziata" introdotta dal decreto crescita parte da una durata di 5 anni e sale a 10 per coloro che hanno almeno un figlio minorenni o fiscalmente a carico o, ancora, che diventino proprietari di un immobile in Italia dall'anno precedente al trasferimento. L'agevolazione è pari a una riduzione dell'imponibile fiscale al 70%, ma potrà essere ampliata in uno sconto dei primi 5 anni al 90% per chi si trasferirà in un comune delle otto regioni del Mezzogiorno elencate dalla norma; nel secondo quinquennio lo sconto sarà aumentato al 90% per coloro che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico.

Oltre alla maggiorazione dello sconto fiscale per chi si trasferirà in Italia, va ricordato che l'emendamento anticipa anche l'applicabilità dei nuovi requisiti richiesti dall'articolo 16, comma 1, del decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015). Infatti, sostituendo la previgente formulazione, il decreto crescita ha stabilito che il beneficio della riduzione dal 70 al 90% dell'imponibile fiscale per 5 o 10 anni si applichi anche ai lavoratori che non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento, a condizione che gli stessi si trasferiscano per lavorare prevalentemente in Italia e che vi rimangano per almeno 2 anni.

##### **5. Le unit linked sono contratti assicurativi anche ai fini tributari**

*Previdenza. Non è rilevante l'assenza di una garanzia di restituzione del capitale. Redditi percepiti solo se si verifica l'evento assicurato o con il riscatto anticipato.*

Le unit linked sono contratti assicurativi anche ai fini tributari. È il principio - in apparenza scontato - stabilito dalla Ctp Pavia nelle sentenze gemelle 447, 448, 449 e 450 del 7 novembre scorso. Le Entrate notificavano ai contribuenti un avviso di accertamento richiedendo le imposte - asseritamente - non versate in relazione ai redditi derivanti da attività finanziarie estere sottese a un prodotto assicurativo vita con una società lussemburghese operante in Italia in Lps (libertà di prestazione di servizi). L'Ufficio riteneva che la polizza fosse un mero schermo giuridico per dissimulare i redditi finanziari, in ragione soprattutto dell'assenza della garanzia circa la restituzione del capitale, elemento ritenuto incompatibile con lo schema assicurativo ma tipico appunto degli investimenti finanziari.

I contribuenti sostenevano invece che le polizze fossero correttamente ascrivibili alla categoria dei contratti assicurativi ex articolo 1882 del Codice civile e articolo 2 del Dlgs 209/05 e che l'interpretazione della normativa di settore dovesse valere anche ai fini fiscali.

La natura delle unit linked rimane un aspetto di grande attualità; rientrano tra le polizze di ramo III le cui prestazioni sono collegate al valore di quote di Oicr o di fondi interni ovvero ad altri indici di riferimento.

Il filone giurisprudenziale che, in taluni casi, le ha considerate come negozi con causa speculativa (e non assicurativa) sembra riconducibile (Cassazione 10333/2018) ai contratti sottoscritti prima che le disposizioni del Tuf fossero modificate dalla legge 262/05 (sul risparmio) e dal Dlgs 303/06 (decreto Pinza), con l'introduzione della categoria dei «prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione». In questo contesto, la Corte di giustizia (causa C-542/16 del 2018) ha affermato che «per rientrare nella nozione di contratto di assicurazione» sono necessari il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio, la prestazione dell'assicuratore in caso di decesso del primo o del diverso evento previsto. È questo il sinallagma assicurativo secondo i giudici comunitari, senza che rilevino valutazioni circa l'allocazione del rischio finanziario sottostante.

Più di recente la Cassazione ha statuito che rientrano senz'altro nell'articolo 1882 del Codice civile le unit linked che mantengono la componente del rischio demografico; in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore all'assicurato, il contratto conserva una causa assicurativa (Cassazione 6319/2019).

Del resto, anche dalla recente evoluzione della disciplina sovranazionale (Regolamento Priips e direttiva Idd sulla distribuzione assicurativa) si evince che l'assenza di una garanzia di restituzione del capitale non costituisce elemento ostativo alla qualificazione del contratto come assicurativo (Tribunale di Brescia 13 giugno 2018).

In linea con questo assetto, i giudici tributari hanno analizzato la documentazione prodotta e stabilito che nel caso di specie si tratta nella forma e nella sostanza di contratti assicurativi sulla vita, in relazione ai quali la percezione dei redditi non può considerarsi avvenuta anno per anno, ma solo al verificarsi dell'evento assicurato ovvero in caso di riscatto anticipato.

## **6. Il giudicato parallelo vincola le Entrate**

*Cassazione. Va esteso all'ente impositore quanto deciso contro l'agente della Riscossione*

Il giudicato formatosi su una cartella opposta in giudizio contro l'Agente della riscossione è rilevante anche per l'agenzia delle Entrate quale ente impositore anche se non ha partecipato al relativo contenzioso. A precisarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 31476 depositata ieri. Una società impugnava una cartella attraverso

due distinti ricorsi: uno proposto dinanzi alla commissione competente rispetto alla sede dell'Agente della riscossione che aveva notificato il provvedimento; l'altro al giudice competente rispetto alla sede dell'ente impositore.

Il giudizio con l'Agente della riscossione si chiudeva favorevolmente al contribuente e la decisione passava in giudicato dopo il primo grado. Il giudizio con l'ente impositore, invece, si concludeva con una decisione favorevole all'Ufficio nonostante fosse stata depositata in atti la decisione passata in giudicato dell'altro procedimento. Più precisamente, la Ctr respingeva l'appello della contribuente ritenendo che l'altro collegio non era competente territorialmente e pertanto la decisione era irrilevante.

La società ricorreva in Cassazione lamentando l'illegittimità della sentenza perché non considerava il giudizio parallelo. L'agenzia delle Entrate, sul punto, riteneva invece che tale altro procedimento fosse irrilevante perché svolto solo nei confronti dell'Agente della riscossione. La Cassazione ha rilevato che il giudicato formatosi tra il contribuente e l'Agente della riscossione spiega effetti anche nei confronti dell'ente impositore.

In caso contrario, infatti, il contribuente non trarrebbe alcun beneficio dalla decisione resa, atteso che l'agenzia delle Entrate potrebbe sempre reiterare gli atti anche in caso di riconosciuta insussistenza della pretesa tributaria.

La Cassazione ha così ribadito che l'azione svolta dal contribuente può essere rivolta indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario senza che si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario. È rimessa alla sola volontà dell'agente della riscossione, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore. Il concessionario ha solo l'obbligo di informare l'ente impositore della lite altrimenti risponde in proprio.

## **7. Secondo pilastro svizzero con ritenuta del 5%**

### *Entrate. Consulenza giuridica all'associazione bancaria italiana*

Gli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento a favore di soggetti residenti di somme derivanti dalla gestione previdenziale professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) - cosiddetto secondo pilastro - devono operare una ritenuta del 5% sull'importo corrisposto laddove agli stessi venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante (elvetico) ovvero del percipiente (residente).

Questo il contenuto della consulenza giuridica fornita dalle Entrate all'Associazione bancaria in merito alla corretta applicazione da parte degli intermediari della normativa introdotta dall'articolo 55 quinquies del Dl 50/2017 che ha equiparato il

trattamento della ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di LPP a quanto già previsto per il cosiddetto primo pilastro (AVS).

Il tema sollevato dall'Associazione verteva sulla diversa formulazione prevista per l'applicazione della ritenuta che, ricordiamo, è a titolo definitivo ed esonera il beneficiario da ulteriori adempimenti tributari:

- › per il primo pilastro la ritenuta è operata da parte degli intermediari «per il cui tramite» l'AVS eroga ai beneficiari;
- › per il secondo pilastro la ritenuta è operata dagli intermediari che «intervengono nel pagamento».

In sostanza, nel primo caso vi è una sorta di percorso istituzionale che nella pratica coinvolge un numero circoscritto di intermediari - vedi convenzioni - mentre nel secondo vi è una sostanziale libertà di canalizzazione del pagamento delle somme.

La risposta fornita dalle Entrate indica le formalità che gli intermediari devono seguire anche nell'ottica di rendere concreta la possibilità ai beneficiari di usufruire della norma agevolativa. L'Agenzia ricorda come l'assimilazione fiscale tra primo e secondo pilastro sia avvenuta a seguito della voluntary disclosure (legge 186/2014 e successivamente DI 153/2015 ). L'importo della prestazione sul quale applicare il prelievo è costituito dal suo valore lordo, rinvenibile nelle informazioni che il soggetto conferente l'incarico è tenuto a fornire all'intermediario sia per la corretta applicazione della ritenuta sia per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.

Secondo l'Agenzia, le conclusioni di cui sopra sono parimenti applicabili laddove la somma sia accreditata dagli intermediari sui «conti correnti dedicati» (legge 147/2013, articolo 1, comma 63) accesi attraverso notai in occasione di trasferimenti immobiliari. Per completezza, si ricorda che gli intermediari sono tenuti a riepilogare annualmente i pagamenti in parola nella dichiarazione dei sostituti di imposta (si veda il modello 770) in modo non analitico bensì per masse, stante il prelievo fiscale definitivo.

Non va tuttavia dimenticato che in presenza delle situazioni di cui all'articolo 1 del DI 167/90 - vedi trasferimenti, movimentazione conti ecc. pari o superiori a 15mila euro anche se frazionati - gli intermediari sono tenuti a fare apposite segnalazioni nominative.